

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

DI CONCERTO CON:

- **Direzione Economia Urbana e Lavoro**
- **Direzione Urbanistica**
- **Area Sportello Unico per l'Edilizia**
- **Area Pianificazione Urbanistica Generale**

OGGETTO

Procedura di integrazione del procedimento unico SUAP per la formazione del titolo abilitativo unico per l'installazione di chioschi per l'esercizio del commercio su area pubblica e per la rivendita di giornali, riviste e prodotti editoriali su aree pubbliche.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Paolo Giuseppe Seris - Area Attività Produttive e Commercio*

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ il D.lgs. 59/2010 attuazione della Direttiva 2006/123/CE;
- ✓ la L.R.6/2010 testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano
- ✓ Il Regolamento Cosap del Comune di Milano
- ✓ Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano
- ✓ Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano
- ✓ la D.D. n. 3885 del 26/05/2021 del Direttore Generale

PRESUPPOSTO

L'esercizio del commercio su Aree Pubbliche è disciplinato a livello regionale dalla Sezione III della Legge Regionale n. 6/2010 e in base all'art. 21 *“può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato”*;

Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche al titolo IV *“Posteggi extra mercato”* definisce tra l'altro le modalità di assegnazione, le caratteristiche, le dimensioni massime, i criteri di posizionamento e i criteri di decoro dei chioschi, definendo come tali i *“manufatti chiusi, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli, posati su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibili al termine della giornata lavorativa”*;

Le autorizzazioni all'installazione di tali manufatti sono state fino ad ora rilasciate dall'Amministrazione Comunale in aderenza all'art. 116 del Regolamento Edilizio, Approvato con Deliberazione n. 9 nella Seduta Consiliare del 14.4.2014 che prevede al comma 4) che *“I manufatti, i chioschi e le edicole, destinati al commercio, devono possedere le caratteristiche ed i profili progettuali prescritti al precedente comma 2 ove pertinenti; se realizzati su suolo pubblico essi non costituiscono oggetto di titolo abilitativo edilizio, ma sono installati secondo le modalità previste dai provvedimenti che autorizzano l'uso del suolo. La localizzazione su suolo pubblico di strutture provvisorie per finalità diverse dallo sport e fini sociali è regolata dal regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico”*. Tale articolo al comma 2) indica in relazione ai manufatti che *“essi devono rispettare le seguenti prescrizioni: • risultare facilmente amovibili anche se infissi al suolo; • osservare le disposizioni del presente regolamento ad esclusione del Capo IV, Titolo IV, Parte IV del presente regolamento; • non risultare lesivi del verde ed in particolare degli alberi e dei relativi apparati radicali;*

In ragione di ciò, nel rispetto di consolidata procedura amministrativa, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato con procedimento unico in capo al SUAP le Imprese commerciali titolari di regolare concessione per l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio delle attività in argomento, ad installare manufatti, di

proprietà degli stessi, in esito all'obbligatoria acquisizione dei pareri favorevoli delle Aree e degli Enti competenti per gli aspetti viabilistici, di carattere igienico sanitario, di arredo urbano e relativi ai sottoservizi nonché, laddove necessari, dei pareri della Commissione del Paesaggio e della Soprintendenza dei Beni Culturali;

Rilevato che:

l'installazione dei chioschi richiede, oltre all'acquisizione dei pareri sopra indicati, anche la verifica della conformità edilizia e urbanistica. Ciò in quanto, come ha chiarito la recente giurisprudenza amministrativa, il posizionamento del chiosco è riconducibile all'intervento di "nuova costruzione" ex art. 3 comma 1 lett e.5) del DPR n. 380/2001, assentibile mediante permesso di costruire ;

Al fine di semplificare l'azione amministrativa e in conformità al "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*" approvato con DPR n. 160/2010 e applicabile al procedimento di cui trattasi - che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive (art.2) e prevede che il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della L. n. 241/90, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste (art. 7) -, si rende necessario che il rilascio del titolo edilizio sia ricompreso nell'ambito dell'iter procedimentale unico in capo al SUAP. In tale procedimento unico, infatti, confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo alle diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato;

In tal senso, tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari non vengono assunti con autonomo provvedimento adottato sulla base di un procedimento a sé stante, ma il SUAP procede con l'acquisizione di "atti istruttori", al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 440 del 2000) in coerenza con le previsioni del DPR 7.09.2010 n. 160, che all'art. 7 prevede il procedimento unico, in capo al SUAP, per la formazione del titolo abilitativo unico dell'intervento, che nel caso di specie dovrà: concedere il suolo pubblico ed autorizzarne l'occupazione, autorizzare tramite titolo edilizio l'installazione del chiosco ed autorizzare l'esercizio dell'attività commerciale;

Alla luce di quanto sopra, è opportuno che il procedimento unico in capo al SUAP comprenda, oltre all'acquisizione dei pareri favorevoli delle diverse Aree e degli Enti competenti, anche l'acquisizione dei pareri di conformità urbanistica ed edilizia, che saranno rilasciati rispettivamente dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale e dall'Area Sportello Unico per l'Edilizia previa verifica delle condizioni e dei requisiti individuati tenendo conto della peculiarità del manufatto e ai sensi della normativa vigente, come riportati nell'allegato A della presente deliberazione, secondo la procedura amministrativa che sarà definita dalle Direzioni interessate. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico, comprensivo della verifica di conformità edilizia ed urbanistica, ha valore anche di titolo abilitativo per il posizionamento del manufatto.

Rilevato altresì che:

Il progetto del chiosco da installare su suolo pubblico deve essere conforme al modello già approvato dal Comune di Milano, che definisce le caratteristiche, la dimensione massima, i criteri di posizionamento e i criteri di decoro dei chioschi (Titolo IV del Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche). Ferma restando la necessità di acquisire le autorizzazioni prescritte dalla Legge nei casi di immobili ed aree assoggettate a tutela e i diversi atti di assenso facenti capo alle competenze delle diverse Aree comunali, e il parere di conformità edilizia per gli aspetti pertinenti alla fattispecie in esame, come indicati nell'Allegato A.

La corresponsione del contributo di costruzione non è dovuto ai sensi dell'art. 17 c.4 del DPR 380/01, in

quanto manufatti realizzati su suolo pubblico e non comportanti aumento del carico urbanistico per effetto dell'art. 8 comma 1 delle NdA del PdS del vigente PGT ed in quanto attrezzature temporanee realizzate su infrastrutture per la mobilità e su aree a verde urbano, la cui permanenza è limitata alla durata del contratto di concessione.

Considerato che:

Allo stato attuale risultano attive n. 260 concessioni di posteggio per chioschi e n. 244 concessioni per rivendita di quotidiani e periodici, i cui manufatti sono stati installati alla luce di autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale in epoca risalente, prima dell'anno 2011, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare allora vigente;

Per tali posteggi l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per il rinnovo pluriennale - della durata di 12 anni - delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione Lombardia. In particolare l'Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 11198 del 31/12/2020, ha approvato l'Avviso di "Avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica" e ne ha disposto la pubblicazione sul portale del Comune di Milano;

Oltre ai chioschi sopra indicati risultano già posizionati o in fase di posizionamento i chioschi autorizzati in esito all'Avviso Pubblico espletato in attuazione della Deliberazione della GC n. 2858 del 30.12.2014 in virtù di concessioni della durata di 12 anni, tuttora valide e non soggette al procedimento di rinnovo;

Tutti i manufatti in questione, dopo la loro prima installazione, possono peraltro essere interessati procedimenti di trasferimenti a causa di prevalenti ragioni di interesse pubblico nel rispetto della Legge Regionale 6/2010 art. 21 quater in base al quale "*Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune*"; ogni anno per tali ragioni vengono attivati mediamente 10 procedimenti di trasferimento;

Dato atto che:

Il procedimento unico che prevede, tra gli altri, l'acquisizione dei pareri di conformità urbanistica ed edilizia si applica ai nuovi procedimenti e a quelli attualmente in corso e non ancora conclusi relativi a nuove installazioni, alla sostituzione del manufatto con ampliamento di superficie o ai trasferimenti delle attività commerciale.

Tale procedimento non si applica agli insediamenti commerciali già autorizzati e consolidati, i cui manufatti risultano collocati sul suolo pubblico da oltre 18 mesi, ove non siano oggetto degli interventi sopra indicati

Il Direttore Generale con propria D.D. n. 3885 del 26/05/2021 ha provveduto all'aggiornamento dell'organigramma della Direzione Economia Urbana e Lavoro e al conseguente contestuale adeguamento/approvazione dell'organigramma dell'Area Commercio mediante l'adeguamento complessivo e riformulazione, ai fini di una migliore e più attuale esplicitazione, delle funzioni attribuite all'Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche ed esplicitazione della competenza in ordine alla "gestione dell'istruttoria per l'installazione, l'ampliamento, la sostituzione e il trasferimento di manufatti, chioschi, edicole e rilascio del provvedimento unico abilitativo anche ai fini edilizi";

Premesso quanto sopra:

DETERMINA

1. Di integrare il procedimento unico in capo al SUAP per il rilascio del provvedimento unico per l'installazione di chioschi per l'esercizio del commercio su area pubblica e per la rivendita di giornali, riviste e prodotti editoriali regolarmente autorizzati ai sensi della vigente legislazione statale, regionale e del vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
2. Di dare atto che ai fini del completamento dell'attività istruttoria l'Area Attività Produttive e Commercio provvederà ad acquisire dalle aree competenti i pareri di conformità urbanistica ed edilizia, quest'ultimo relativo al rispetto dei pertinenti aspetti edilizi come indicati nell'Allegato A parte integrante;
3. Di dare atto che il procedimento unico che prevede anche l'acquisizione dei pareri di conformità urbanistica ed edilizia si applica ai nuovi procedimenti e a quelli attualmente in corso e non ancora conclusi relativi a nuove installazioni e alla sostituzione del manufatto con ampliamento di superficie o ai trasferimenti delle attività commerciali. Tale procedimento non si applica agli insediamenti commerciali già autorizzati e consolidati, i cui manufatti risultano collocati sul suolo pubblico da oltre 18 mesi, ove non siano oggetto degli interventi sopra indicati.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
Renato Galliano (Resp. di concerto)

IL DIRETTORE (Direzione Urbanistica)
Simona Collarini (Resp. di concerto)

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)
Giovanni Oggioni (Resp. di concerto)

IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Generale)
Marino Bottini (Resp. di concerto)

Verifica della conformità edilizia chioschi per l'esercizio del commercio e per la rivendita di giornali, riviste e prodotti editoriali su aree pubbliche rispetto agli aspetti edilizi applicabili in relazione alla normativa e regolamentazione vigente.

Le verifiche sono assunte in considerazione della natura dell'opera e della dimensione massima di 24 mq (perimetro di base) secondo l'art. 22.2 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ASPETTI EDILIZI ED URBANISTICI

DISTANZE E ALTEZZE (Art.86 RE):

Con esclusione degli spazi individuati all'art. 879 del Codice Civile, la distanza dai confini dei fondi contigui di altra proprietà non può essere inferiore a 3 m. nei NAF e 5 m. nei restanti ambiti misurati dal filo della facciata o dai balconi aggettanti.

Rispetto della distanza minima assoluta di 10 m. tra fronti finestrate.

Verifica delle condizioni di soleggiamento adeguate dei fabbricati preesistenti (semiretta 60°).

EDIFICAZIONE SUL CONFINE (Art.87 RE):

Nuova costruzione in aderenza a muri nudi di fabbricati che dovrà essere valutata da parte della Commissione per il Paesaggio.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiesto livello di accessibilità per lo spazio di relazione aperto al pubblico nel caso di attività aperta al pubblico, nonché per lo spazio lavorativo in caso di collocamento obbligatorio del personale, nel rispetto delle normative vigenti.

GIUDIZIO SINTETICO DI SOSTENIBILITA' PAESAGGISTICA

I progetti relativi ad interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto (giudizio di impatto paesaggistico). Non sono soggetti a tale esame i progetti ricadenti in aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 in quanto soggetti a specifica autorizzazione.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI STRUTTURE

Obbligo di denuncia delle strutture ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 per strutture in qualunque materiale, che può essere assolto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.P.R. 380/01 mediante integrazione del deposito sismico.

Obbligo di deposito sismico ai sensi della L.R. 33/2015; tale deposito può essere omesso ai sensi del paragrafo 2.4.1 delle NTC 2018, qualora la durata dell'opera sia inferiore ai due anni.

Qualora l'intervento rientri tra quelli descritti dall'allegato C della DGR 20/01/2021 n. 4317 - interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità - per l'assolvimento dell'obbligo ai

sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, è necessaria la sola allegazione, all'interno della pratica edilizia SUAP, della relazione tecnica di asseverazione unica prevista dalla DGR citata.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIDUZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE.

Rispetto della normativa vigente.

ALTRI ADEMPIMENTI DA ACQUISIRE DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SUAP

CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI

I manufatti devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento per la disciplina per il commercio sulle aree pubbliche e dell'art. 25 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato. Essi devono comunque concorrere alla valorizzazione dell'ambiente urbano attraverso l'uso di materiali di qualità e l'attenzione di fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini.

I manufatti devono risultare facilmente amovibili anche se infissi al suolo e non risultare lesivi del verde e in particolare degli alberi e dei relativi apparati radicali.

CONFORMAZIONE E DOTAZIONE DEGLI EDIFICI/ASPETTI IGIENICO SANITARI

Le verifiche sugli aspetti igienico sanitari, tra cui RAI, dimensioni minime degli ambienti interni, superfici a altezze interne servizi igienici, spazi cottura, requisiti aerazione e illuminazione ecc. restano in capo al SUAP previa verifica con ATS delle disposizioni e regolamenti applicabili alle fattispecie.

SERVIZI INDISPENSABILI E [ALLACCIAMENTO AI SERVIZI A RETE](#)

Adeguate dotazioni impiantistiche e allacciamento alle reti infrastrutturali secondo la vigente disciplina e prescrizioni degli Enti gestori (riscaldamento, distribuzione acqua potabile e dell'energia elettrica, raccolta e di canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e acque nere). Secondo le specifiche disposizioni di legge e di regolamento, dovranno essere dotati di sistemi di protezione dagli incendi e di impianto contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti di estrazione meccanica dell'aria e/o di condizionamento. Idoneo sistema di raccolta rifiuti solidi.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVARIANZA IDRAULICA

Si applicano le disposizioni del Regolamento regionale n. 7/17 e le esclusioni ivi previste.

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

In presenza di vincolo paesaggistico è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi di legge, salvo i casi in cui è prevista l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

In presenza di vincolo culturale è necessaria la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

[TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO](#)

Nell'ambito del procedimento il SUAP provvede alle eventuali verifiche d'impatto acustico ai sensi di legge.

PREVENZIONE INCENDI

L'intervento è soggetto all'osservanza degli adempimenti e delle prescrizioni di cui alla normativa antincendio.

CONFORMITA' URBANISTICA

L'intervento è assoggetto al rilascio del parere di conformità urbanistica da parte dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale, anche in relazione alla verifica delle fasce di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli impianti pubblici e specifiche limitazioni/servitù, fatta salva eventuale deroga.

PARAPETTI E PEDANE

Accessibilità, segnalazioni disabili, protezione e sicurezza di eventuali pedane esterne o altre pavimentazioni esterne sopraelevate e relativi parapetti o altri elementi di protezione.

CONFERIMENTO RIFIUTI

Verifiche SUAP.

ACQUISIZIONE PARERI VIABILISTICI, RETI, VERDE

Verifiche SUAP.

REALIZZAZIONE INTERVENTO E ACQUISIZIONE SCIA AGIBILITA'

Vanno rispettate le norme regolamentari e di sicurezza relative all'attività di cantiere, comprese recinzioni provvisorie, strutture provvisionali, requisiti e dotazioni di cantiere. Verifiche SUAP.

Tale elenco non potrà considerarsi esaustivo anche rispetto a eventuale normativa sopravvenuta.